

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 151/10^o

4^A COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 22075 del 26.05.2016

Classificazione 91.15.01



2^A COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 171 della seduta del 2015 / 1 2016.

Oggetto: Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)>>

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) IL PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) DIPARTIMENTO

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Il Dirigente Generale Ragoneria
Ing. CARLO SALVINO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Visconi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente	X	
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente	X	
8	Francesco Russo	Componente	X	

Assistè il Segretario Generale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Il Dirigente della Ragioneria Generale
_____ timbro e firma _____

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio
_____ timbro e firma _____

Il dirigente di settore
IL DIRIGENTE
Ing. Fernando Bifano

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica);

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013);

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

RITENUTO necessario adeguare l'ordinamento dei consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, attualmente caratterizzato dalla presenza di un organo di controllo a composizione collegiale, alle disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, che ha introdotto la figura del revisore unico dei conti;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il testo normativo di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) allo scopo di introdurre nell'assetto organizzativo dei consorzi di bonifica un organo di controllo a composizione monocratica, e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)>>;

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore legislativo, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

PRESO ATTO

- che, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale;

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante «Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)», di cui all'allegato *sub* «A», unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* «B» e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* «C», allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verballzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 26 MAG. 2016 al Dipartimento Interessato o al Consiglio Regionale, alla Corte dei Conti o

L'impiegato addetto

Disegno di legge:
"Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
- Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) il Revisore unico dei conti>>.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
- Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), è abrogata la lettera a).

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
- Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)

1. L'articolo 32 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), è sostituito dal seguente:

<<Articolo 32

(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto. Si applica l'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.

2. Il Revisore unico dei conti effettivo e il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144, e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, in quanto applicabili in considerazione della natura monocratica dell'organo.>>

Articolo 4

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge.

2. Decorso il termine previsto al comma 1:

a) in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, come modificato dalla presente legge, si intendono inserite di diritto negli statuti dei consorzi, anche in sostituzione delle clausole difformi attualmente presenti, e tutte le attuali clausole statutarie che fanno riferimento al collegio dei revisori dei conti si intendono riferite al revisore unico;

b) il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei revisori unici dei conti.

3. Per effetto della nomina di cui al comma 2 cessa di diritto l'efficacia degli incarichi dei componenti degli attuali collegi dei revisori dei conti e dei relativi rapporti contrattuali.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 171 DEL 20-05-2016

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)>>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

L'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013) ha introdotto la figura del revisore unico dei conti.

Si ritiene opportuno adeguare l'ordinamento dei consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, attualmente caratterizzato dalla presenza di un organo di controllo a composizione collegiale, alle disposizioni del citato articolo 13 n. 69/2012.

Appare, pertanto, necessario modificare il testo normativo di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) allo scopo di introdurre nell'assetto organizzativo dei consorzi di bonifica un organo di controllo a composizione monocratica, e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)>>.

Più in dettaglio, con l'articolo 1 del disegno di legge regionale si intende modificare l'articolo 29 della l.r. n. 11/2003 introducendo, nella enumerazione degli organi dei consorzi di bonifica, al posto del collegio dei revisori dei conti, la figura del revisore unico.

Analogamente, con gli articoli 2 e 3 del disegno di legge regionale si intende modificare, rispettivamente, gli articoli 30 e 32 della l.r. n. 11/2003, espungendo ogni riferimento, in essi contenuto, al collegio dei revisori.

Più in dettaglio, con l'articolo 3 del disegno di legge, si disciplina la figura del revisore unico dei conti, prevedendo un revisore unico effettivo e un supplente; quest'ultimo percepisce un compenso solo in caso di sostituzione del primo; inoltre, il compenso globale del revisore unico è determinato con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.


L'articolo 4 del disegno di legge regionale concerne l'adeguamento degli statuti dei consorzi di bonifica al fine di introdurre, quale organo di controllo, la figura del revisore unico in luogo del collegio dei revisori dei conti.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 5 del disegno di legge.

Infine, l'articolo 6 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

timbro e firma


DIPARTIMENTO
Agricoltura e risorse agroalimentari
Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Carmelo SALVINO



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 171 DEL 20.05 2016

Disegno di legge: << Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)>>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato allegato "A" alla presente deliberazione e alla relazione di cui all'allegato <>, si prefigge lo scopo di adeguare l'ordinamento dei consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 - attualmente caratterizzato dalla presenza di un organo di controllo a composizione collegiale - alle disposizioni del citato articolo 13 n. 69/2012, che ha introdotto la figura del revisore unico dei conti.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche nell'ambito dell'ordinamento dei consorzi di bonifica - peraltro riducendo il numero dei componenti degli organi di controllo e fissando il riferimento alle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, per la determinazione del compenso del revisore unico, il cui onere grava sui consorzi predetti - e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____
DIPARTIMENTO
Agricoltura e risorse agroalimentari
Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Carmelo ALVINO

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dot. Filippo Di Cello)